



REGOLAMENTO ORGANICO

Titolo I Associazioni Affiliati Tesserati

Capo I	<u>Associazioni ed Organismi Similari</u>
Art. 1	<u>Prima Affiliazione.</u>
Art. 2	<u>Rinnovo dell'affiliazione</u>
Art. 3	<u>Rappresentanze</u>
Art. 4	<u>Fusioni</u>
Art. 5	<u>Elenco Generale Atleti</u>
Art. 6	<u>Tessera Federale</u>
Art. 7	<u>Classifica</u>
Art. 8	<u>Tesseramento Atleti</u>
Art. 9	<u>Passaggio di Società e Tesseramento Atleti Stranieri</u>
Art.10	<u>Rinnovo Tesseramento Atleti</u>
Art.11	<u>Sanzioni</u>

Titolo II Organi Federali Centrali

Capo I	<u>Assemblea Nazionale</u>
Art. 12	<u>Assemblea Nazionale</u>
Art. 13	<u>Ordine del Giorno.</u>
Art. 14	<u>Ricorsi per Omessa o Errata Attribuzione Dei Voti.</u>
Art. 15	<u>Verifica Poteri</u>
Art. 16	<u>Validità dell'assemblea</u>
Art. 17	<u>Deleghe</u>
Art. 18	<u>Ufficio di Presidenza</u>
Art. 19	<u>Interventi</u>
Art. 20	<u>Il Presidente dell'assemblea</u>
Art. 21	<u>Votazioni</u>
Art. 22	<u>Verbale dell'assemblea</u>
Capo II	<u>Presidente e Consiglio Federale</u>
Art. 23	<u>Il Presidente Federale</u>
Art. 24	<u>Il Consiglio Federale: Elezione, Composizione, Funzionamento</u>
Art. 25	<u>Consiglio di Presidenza</u>
Art. 26	<u>Diffusione delle Delibere.</u>
Capo III	<u>Il Collegio dei Revisori dei Conti</u>
Art. 27	<u>Elezione</u>
Art. 28	<u>Funzionamento E Competenze</u>

Titolo III Organi Periferici

Capo I	<u>Assemblea Regionale e Provinciale</u>
Art. 29	<u>Funzionamento</u>
Capo II	<u>Presidente del Comitato Regionale o Provinciale</u>
Art. 30	<u>Elezione Presidente Regionale e Provinciale</u>
Art. 31	<u>Elezione, Direzione, Funzionamento del Comitato Regionale o Provinciale</u>
Art. 32	<u>Assemblea per la Costituzione di Nuovi Comitati Regionali e Provinciali</u>
Art. 33	<u>Delegato Regionale e Provinciale</u>

Titolo IV **Altri Organi**

- Capo I Segretario Federale
- Art. 34 Il Segretario Federale
- Art. 35 La Consulta Composizione e Convocazione
- Capo II Commissioni
- Art. 36 Commissione Medica Federale
- Art. 37 Commissione Antidoping
- Art. 38 Commissione Tecnica Organizzativa e suoi compiti
- Art. 39 Commissione Tecnica Arbitrale
- Art. 40 Commissione Federale Atleti

Titolo V **Cariche Federali**

- Capo I Requisiti per Ricoprire Cariche Federali
- Art. 41 Requisiti
- Art. 42 Incompatibilità
- Art. 43 Candidature e Compilazione delle Liste
- Art. 44 Disposizione Finale

ASSOCIAZIONI - AFFILIATI – TESSERATI

Capo I - Associazioni ed Organismi simili

Art.1 - Prima affiliazione

1. Le domande di affiliazione di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere presentate in due copie al Comitato Regionale o Provinciale, o ai Delegati, nel cui territorio la Società svolge o intende svolgere l'attività agonistica, amatoriale e promozionale dello sport remiero a sedile fisso.
2. Ove non risulti costituito il Comitato Regionale o Provinciale o non sia stato nominato ancora il Delegato le domande, dovranno essere inoltrate direttamente alla Segreteria Federale.
3. Le domande, indirizzate al Consiglio Federale e sottoscritte dal legale rappresentante, vanno corredate con:
 - a. **L'atto costitutivo della Società;**
 - b. Statuto e Atto Costitutivo;
 - c. elenco dirigenti in carica con la specificazione degli incarichi ricoperti e copia del verbale dell'Assemblea elettiva;
 - d. versamento quote di affiliazione e tesseramento;
 - e. elenco dei soci per i quali si richiede il tesseramento alla F.I.C.S.F.;
 - f. l'indirizzo della Sede Sociale o comunque altro recapito dove trasmettere gli atti ufficiali della Federazione che in tal modo s'intendano conosciuti dagli affiliati;
 - g. elenco attrezzatura e imbarcazioni atte a svolgere attività sportiva e per l'assolvimento dei compiti sportivi cui la società dichiara di volersi dedicare;
4. Nella domanda dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui agli Art. 59 e Art.60 dello Statuto. L'Affiliato dovrà far sottoscrivere ai propri tesserati detti vincoli.
5. Devono pure essere allegate alla domanda le riproduzioni dei colori della maglia e possibilmente delle pale dei remi e della bandiera sociale, che la Società o Associazione intende adottare.
6. Le Società e le Associazioni Sportive affiliate hanno diritto di partecipare all'attività agonistica, alle assemblee, di organizzare manifestazioni e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.C.S.F..
7. le domande di affiliazione possono essere inoltrate durante tutto l'anno solare.
8. Il Comitato o Delegazione Regionale o Provinciale cui è stata presentata la domanda di affiliazione la istruisce, autentica i documenti, accerta sotto propria responsabilità l'esistenza delle condizioni sopra citate e inoltra le copie della domanda assieme agli allegati, con motivato parere, al Consiglio Federale.
9. Il Consiglio Federale ove accolga la richiesta provvede a darvi corso secondo quanto stabilito all'Art.4 dello Statuto
10. Unitamente al provvedimento d'affiliazione sarà assegnato un numero di codice Federale che sarà comunicato alla Società o Associazione e agli Organi Periferici.
11. Sarà compito della Segreteria Federale comunicare alla Società o Associazione Sportiva l'avvenuta affiliazione dalla data della delibera del Consiglio Federale.
12. La Segreteria Federale, inoltre, comunicherà al C.O.N.I. tutti i dati relativi alla Società o Associazione per l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive.
13. Il Consiglio Federale può ordinare modifiche nei colori o posizioni dei colori della maglia e delle pale dei remi, se quelli proposti sono uguali e/o confondibili con quelli adottati da altra Società già affiliata.
14. Le Società che chiedono l'affiliazione non potranno assumere denominazioni già assunte da altri affiliati.
15. La cessazione dell'affiliazione avviene per effetto dell'Art. 8 dello Statuto Federale.

Art.2 – Rinnovo dell'affiliazione

1. La Segreteria Federale provvederà automaticamente, entro il 31 Dicembre, a riaffiliare le Società e Associazioni che non abbiano presentato domanda di cessazione entro il 30 Novembre. Le Società e Associazioni Sportive dovranno versare le quote, entro il 31

Gennaio ovvero prima, qualora si dovesse anticipare la scadenza o tenere un'Assemblea come ai sensi dell' Art. 7 dello Statuto Federale.

2. Lo Statuto, con allegati i verbali delle relative Assemblee, dovrà essere inviato nel caso in cui vi siano state variazioni allo stesso.
3. Deve essere data comunicazione alla Federazione anche in caso di avvenute variazioni dell'elenco dei Soci e dell'elenco dei dirigenti in carica presentato all'atto della 1ª affiliazione, segnalando quelli depennati e quelli nuovi.
4. Le Società che non ottemperassero alle predette prescrizioni non potranno organizzare regate né parteciparvi, né godranno di alcuna delle provvidenze previste dalle norme Federali.
5. **Il mancato rinnovo annuale dell'affiliazione** e la mancata partecipazione a manifestazioni agonistiche e folcloristiche inserite nel Calendario Federale nell'anno precedente comporta la cessazione di appartenenza alla Federazione come previsto dall'Art. 8 comma 1 lett. C e E dello Statuto. Qualora la società o associazione non voglia rinnovare l'affiliazione dovrà attenersi all'Art.7 dello Statuto.
6. Ogni successiva richiesta d'ammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.
7. Qualsiasi tipo di variazione (cariche sociali, cambi indirizzo ecc. ecc.) dovrà essere comunicato con urgenza alla Segreteria Federale e al C.O.N.I. che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art.3 – Rappresentanze

- a. **Rappresentanza sociale F.I.C.S.F.** La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.C.S.F. spetta al Presidente, o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti, purché siano tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione stessa.
- b. **Rappresentanza di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.** Fermo restando quanto stabilito dall'art.15 comma 3 e Art.15 comma 7 dello Statuto, si precisa che in sede di Consiglio di Regata, sia per i Campionati Italiani Assoluti che per tutte le altre manifestazioni remiere, le Società e Associazioni possono essere rappresentate da un socio tesserato dirigente anche se non facente parte del Consiglio Direttivo della Società o Associazione stessa come dall'Art.28 comma 2 del Regolamento delle Regate. Per quanto concerne i dirigenti vogatori si precisa, che nella giornata ove siano impegnati come vogatori, non possono esercitare la funzione di dirigente

Art.4 - Fusioni

1. **Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati alla F.I.C.S.F., in regola col pagamento delle quote Federali appartenenti alla stessa Regione oppure Provincia.**
2. Alla domanda, che deve essere presentata al Consiglio Federale, devono essere allegate, in copia autentica i verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge.
3. Al nuovo soggetto, in caso di fusione, sarà riconosciuta la migliore posizione sportiva tra quella ricoperta dagli affiliati antecedentemente alla fusione stessa. In caso di fusione per incorporazione l'atto costitutivo, lo statuto e i diritti sportivi restano quelli della Società o Associazione incorporante. La segreteria Federale comunicherà al C.O.N.I. la nuova denominazione il quale provvederà all'aggiornamento del Registro Nazionale delle associazioni Sportive.
4. Gli atleti tesserati con le Società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova Società.
5. Agli atleti spetta, in ogni caso, il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata A/R alla F.I.C.S.F. ed alla nuova Società o Associazione incorporante.
6. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Società.

Art.5 - Elenco generale atleti

1. La Segreteria Federale tiene aggiornati gli elenchi sui quali sono annotate le gare cui l'atleta ha partecipato, l'ordine d'arrivo e gli eventuali provvedimenti disciplinari trasmessi mensilmente dalla Commissione Giustizia e Disciplina.

Art.6 – Tessera Federale

1. **La tessera Federale sarà rilasciata dalla segreteria ai soggetti di cui all'Art.9 dello Statuto Federale.**

Art.7 – Classifica

1. Alla fine d'ogni anno solare sarà pubblicata la classifica dell'attività agonistica delle Società affiliate come stabilito dal Regolamento Regate.

Art.8 – Tesseramento

1. La Segreteria invierà a tutti gli affiliati (per tutte le persone fisiche comprese all'art. 9 dello Statuto) un tabulato che attesta l'avvenuto tesseramento che varrà come eventuale controllo da parte dei giudici arbitri.

a. Atleti :

Tutti coloro che intendono partecipare a gare indette dalla Federazione o da essa autorizzate dovranno fare richiesta di essere tesserati come atleti. Le società e Associazioni, prima di comunicare l'elenco degli atleti, dovranno aver acquisito la domanda dell'interessato corredata dall'informativa e modulo di consenso secondo la normativa inserita nelle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI e la certificazione medica d'idoneità all'attività agonistica del canottaggio

La durata del vincolo contratto tra atleta e Società o Associazione è annuale e scade in ogni caso il 31 dicembre dell'anno del tesseramento.

Gli atleti saranno divisi in categorie come Art.5 del regolamento delle Regate.

b. Atleti Amatori:

Tutti coloro che intendono svolgere attività non agonistica (amatori) dovranno fare richiesta di essere tesserati come Amatori. Le Società e Associazioni, dopo aver acquisito la domanda dell'interessato, l'autocertificazione anagrafica, la certificazione medica d'idoneità all'attività amatoriale del canottaggio, comunicheranno l'elenco dei tesserabili alla Segreteria Federale

c. Tecnici e Medici Federali:

Vengono tesserati nel momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli Federali.

d. Ufficiali di Gara:

Fanno parte della F.I.C.S.F. su indicazione annuale della Commissione Tecnica Arbitrale;

e. Dirigenti Societari e Soci di Società Affiliate:

Fanno parte della F.I.C.S.F. all'atto della affiliazione della Società;

f. Dirigenti Federali:

Fanno parte della F.I.C.S.F. al momento della loro nomina od elezione.

g. Medici sociali, Massaggiatori sociali, Allenatori sociali iscritti all'Albo

Fanno parte della FICSF al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o del rinnovo annuale della stessa da parte della Società di appartenenza e dell'accettazione della richiesta annuale di tesseramento.

Art.9 – Passaggio di Società e tesseramento Atleti Stranieri

1. Il passaggio di Società degli atleti è regolato, per la partecipazione alle regate, dalle seguenti norme:
 - a. Il tesseramento di un atleta è annuale pertanto, allo scadere dello stesso, l'atleta **potrà** tesserarsi per un'altra Società o Associazione ai sensi dell'Art.12 comma 2 dello Statuto Federale, **dopo aver consegnato le dimissioni con le modalità all'Art. 10 comma 1 e comma 2.** In caso di trasferimento dell'atleta durante l'anno, si richiederà il nulla osta alla Società o Associazione cedente, **non è prevista nessuna indennità di formazione.** Le regole per la partecipazione ai C. I. A. valgono per la seconda Società o Associazione di affiliazione (Art.67 del Regolamento delle regate).
 - b. Nel rispetto della norma di cui al punto "A" entro l'anno in corso è ammesso un solo passaggio di società.
 - c. In caso di diniego del nulla osta si potrà presentare ricorso al Consiglio Federale entro 5 giorni dal diniego.
 - d. Le deliberazioni concernenti i vivai giovanili e l'utilizzo di atleti stranieri nelle manifestazioni a livello Nazionale dovranno essere trasmesse alla Giunta Nazionale per la relativa approvazione.
 - e. **Il tesseramento degli atleti stranieri può avvenire solo alla presentazione del certificato di residenza anagrafica e per ogni società è ammesso il tesseramento di un numero massimo di atleti stranieri non superiore al 50% del numero di atleti Italiani.** Per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti dovrà essere garantita una presenza di Atleti formati nei vivai giovanili
 - f. Le Società o Associazioni che tesserano nuovi atleti devono accertarsi che gli stessi siano liberi da impegni nei confronti dell'eventuale Società o Associazione di provenienza.
 - g. Le Società o Associazioni **hanno l'obbligo di** fornire, a richiesta della Federazione Nazionale o dei Comitati Regionali o Provinciali, vogatori e timonieri per la formazione d'equipaggi partecipanti a Regate Internazionali come dall'Art.5 dello Statuto Federale.
 - h. La Segreteria fornirà periodicamente agli affiliati elenchi aggiornati dei tesseramenti avvenuti.
 - i. È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
 - j. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno sportivo l'atleta cambi residenza con riferimento alla Regione o alla Provincia per motivi familiari, di studio o di lavoro, valutabili comunque dal Consiglio Federale, è concesso lo svincolo d'ufficio dal Consiglio medesimo.

Art.10 – Rinnovo Tesseramento Atleti

1. Il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata a. r., spedita o consegnata a mano entro il 30 Novembre;
2. il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve comunicare la propria decisione con lettera raccomandata a. r. spedita o consegnata a mano entro il 30 Novembre sia alla Società di appartenenza che alla segreteria Federale;
3. l'Atleta che alla data del 30 Marzo dell'anno in corso, risulti ancora non tesserato dal soggetto affiliato, la Federazione lo riterrà libero di tesserarsi per altro soggetto affiliato.

Art.11 – Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.C.S.F. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare stabilite nel Regolamento di Giustizia e comminate dagli Organi di Giustizia.

TITOLO SECONDO
ORGANI FEDERALI CENTRALI
Capo I - Assemblea Nazionale

Art.12- Assemblea Nazionale

1. L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea Nazionale sono regolate dallo Statuto Federale. Fanno parte della stessa i rappresentanti degli affiliati, delegati degli atleti e delegati dei tecnici allenatori, eletti come da Art. 18 comma 4 dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata, a mezzo raccomandata o raccomandata a mano ai sensi dell'Art.16 comma 1 e comma 2 dello Statuto, dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce.
3. Con delibera, il Consiglio Federale, salvo i casi statutariamente previsti, stabilirà la sede, il giorno e l'ora di effettuazione dell'Assemblea stessa, nonché l'ordine del giorno predisposto dal Presidente Federale.
4. L'Assemblea Nazionale straordinaria, il suo funzionamento e le competenze sono disciplinate dallo Statuto Federale, viene convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano, con indicato la data, il luogo, l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea, spedita agli aventi diritto al voto 30 giorni prima della data stabilita e nei casi indicati dall'Art.16 comma 2 dello Statuto 20 giorni prima.
5. Di ogni convocazione di Assemblea deve essere preavvisata la Segreteria del C.O.N.I.
6. Per le Assemblee (ordinaria e straordinaria) all'avviso di convocazione dovranno essere allegati:
 - a. Il modulo di delega per la partecipazione all'assemblea.
 - b. i bilanci (**gli stessi dovranno essere allegati sia in caso di mancata approvazione annuale da parte del C.O.N.I., sia qualora vi sia stato parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione**)
 - c. l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto.
 - d. l'elenco dei tesserati atleti e tecnici allenatori per Comitato Provinciale ammessi all'Assemblea elettiva (Art.15 comma 3 dello Statuto)
7. Partecipa alle Assemblee, senza diritto di voto, un rappresentante della F.I.C.

Art.13 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria è di norma compilato dal Consiglio Federale mentre per l'Assemblea Straordinaria competente alla compilazione è l'organo chiamato alla convocazione nei casi previsti dallo Statuto Federale.
2. Debbono essere inclusi all'ordine del giorno (almeno 20 giorni prima per l'Assemblea Ordinaria e 5 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria), gli argomenti la cui trattazione sia richiesta da almeno 20 soggetti affiliati aventi diritto a voto e/o da almeno 3 Comitati Regionali o Provinciali, e/o da almeno 3 rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
3. Eventuali integrazioni all'O.d.G. dovranno essere portate a conoscenza degli aventi diritto e comunicati a mezzo raccomandata o raccomandata a mano a tutti i partecipanti in tempo utile.
4. Dovranno, infine, essere iscritti all'O.d.G. a pena di nullità dell'atto di convocazione:
 - a. il bilancio, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo e dalla relazione del Presidente **sia in caso** di Assemblea Straordinaria per mancata approvazione annuale da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. **sia qualora vi sia stato parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione;**
 - b. l'elenco per l'elezione delle cariche federali nel caso di Assemblea Ordinaria indetta al termine di un ciclo olimpico o di Assemblea Straordinaria indetta nei casi di cui all'art. 17 dello Statuto.
5. L'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare esclusivamente sull'argomento che ha portato alla sua convocazione.

Art.14 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti e validità dell'Assemblea

1. Le Associazioni e Società aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale, sia per omessa sia per errata attribuzione del voto. Il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altre Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
2. Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto autograficamente dal Presidente dell'Associazione o Società o da chi è legittimato a sostituirlo.
3. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche alle eventuali Associazioni o Società interessate.
4. Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le contro deduzioni delle Associazioni o Società interessate è di giorni cinque dal ricevimento del ricorso.
5. I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, dal Consiglio Federale; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.
6. La nota è immediatamente comunicata alle Associazioni o Società interessate. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.
7. Il ricorso avverso la validità dell'Assemblea deve essere presentato al Consiglio Federale da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto all'Assemblea entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento della stessa ed a condizione che il suddetto sia stato preannunciato in Assemblea e scritto nel relativo verbale.

Art.15 - Verifica poteri

1. Per le Assemblee Nazionali funge da Commissione Verifica Poteri la Commissione di Appello integrata con i membri della Commissione di Giustizia e Disciplina; la Presidenza è affidata al Presidente della Commissione d'Appello Federale o, in sua assenza, a quello della Commissione di Giustizia e Disciplina(Art.16 comma 4 dello Statuto Federale).
2. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale indicante:
 - a. numero degli affiliati;
 - b. numero dei delegati degli affiliati con diritto di voto;
 - c. numero degli affiliati rappresentati;
 - d. numero dei delegati Atleti e Tecnici Allenatori;
 - e. numero dei partecipanti senza diritto di voto;
 - f. numero totale dei partecipanti all'Assemblea;
 - g. quorum costitutivo.
3. La Commissione termina i lavori quando si conclude l'Assemblea.
4. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea ed ha il compito di:
 - a. verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle schede attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo se necessario, un documento d'identità;
 - b. ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;
 - c. risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voti.
 - d. Dal verbale devono risultare esplicitamente le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
5. Ogni decisione è assunta a maggioranza ed è inappellabile.

Art.16 - Validità dell'Assemblea

1. La validità dell'Assemblea è contemplata dall'Art.16 comma 3 dello Statuto Federale.

Art.17 – Deleghe

1. Le Deleghe di cui all'Art.15 punto 7 dello Statuto Federale devono contenere l'indicazione dell'Assemblea, la sua data, il cognome e nome del delegato nonché la firma del legale rappresentante del soggetto delegante o di chi ne fa le veci.
2. Per i Delegati in quota Atleti e in quota Allenatori in caso d'impedimento è sostituito dal primo dei non eletti ai sensi dell'Art.15 comma 7 dello Statuto Federale.

Art.18 - Ufficio di Presidenza

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la **presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto**, comunica al Presidente provvisorio dell'Assemblea il raggiungimento del quorum costitutivo.
2. Al termine dell'assemblea redige il verbale come da Art.15 comma 2 del presente Regolamento.
3. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la Presidenza invitando i delegati aventi diritto al voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Federale della F.I.C.S.F. o da un suo incaricato.
6. L'Assemblea procederà inoltre, all'elezione di almeno 3 scrutatori, che costituiscono la Commissione Scrutinio
 - a. per il conteggio dei voti sui vari punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - b. conteggio delle schede elettorali .
7. A presiedere l'Assemblea può essere chiamata anche una persona non componente la stessa Assemblea.
8. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione scrutinio e i componenti la Commissione verifica Poteri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche Federali.

Art.19 – Interventi

1. I partecipanti all'Assemblea regolarmente accreditati, se intendono prendere la parola su uno o più argomenti all'ordine del giorno, devono presentare richiesta scritta all'ufficio di Presidenza dell'Assemblea prima che sia dato inizio alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno.
2. In sede di Assemblea elettiva i candidati a cariche Federali hanno diritto di intervento.
3. Il Presidente dell'Assemblea, prima del dibattito, propone la disciplina dei tempi di intervento.

Art.20 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b. ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c. regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;

- d. determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art.19 dello Statuto Federale;
 - e. dà lettura dei risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti sulla base dei dati forniti dagli scrutatori;
 - f. dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g. controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
2. I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici dovranno essere trasmesse per iscritto alla Segreteria Federale unitamente al verbale dei lavori dell'Assemblea dal Presidente che, con il Segretario, firmerà detti elaborati entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

Art.21 – Votazioni

1. Le votazioni sono contemplate nell'Art.19 dello Statuto Federale.
2. Nel calcolo della maggioranza dei voti non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
3. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
4. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Art.22 - Verbale dell'Assemblea

1. Il Verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il Verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 15 giorni, in triplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale, uno trasmesso alla F.I.C. ed uno alla Segreteria Generale del C.O.N.I. .
2. Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione in copia del verbale.

Capo II - Presidente e il Consiglio Federale

Art.23 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della F.I.C.S.F. e ne firma gli atti; è inoltre, responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione e quant'altro contenuto nell'Art. 22 dello Statuto Federale. In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di assenza del Vice Presidente Vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vice Presidente.

Art. 24 - Il Consiglio Federale. - Elezione, Composizione, Funzionamento

1. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea come da Art.17 comma 1 lett. B punto 2 dello Statuto Federale.
2. Il Consiglio Federale è composto da:
 - a. il Presidente Federale;
 - b. 8 Consiglieri: 6 rappresentanti gli Affiliati, 1 rappresentante gli Atleti e 1 rappresentante i Tecnici allenatori;
 - c. Alle riunioni del Consiglio Federale dovranno essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;

- d. Il Consiglio Federale si deve riunire almeno 4 volte l'anno. In ogni riunione approverà il verbale del Consiglio precedente, discuterà e delibererà il bilancio da sottoporre ai Revisori dei Conti;
3. Il Conto Consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, dalla Relazione del Presidente Federale siglata dai Revisori, mentre il Bilancio Preventivo dovrà essere corredato dalla Relazione Programmatica del Presidente Federale, e firmata dal Presidente dei Revisori dei Conti.
4. L'invito alle riunioni del Consiglio Federale dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora delle riunioni, ed essere diramato almeno 20 giorni prima con invio postale prioritario, per fax o per e-mail(è richiesta la conferma di ricezione)come da Art.24 comma1 dello Statuto. In caso di urgenza l'invito alla riunione potrà essere diramato almeno 8 giorni prima. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a. il Presidente o uno dei Vice Presidente;
 - b. almeno 4 Consiglieri eletti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Il Consiglio Federale può nominare apposite Commissioni con funzioni consultive.

Art. 25 - Consiglio di Presidenza

1. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, di cui all'Art.28 dello Statuto Federale, devono essere invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 26 - Diffusione delle delibere

1. Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per le Associazioni e quelle relative alle concessioni di contributi, dovranno essere pubblicate negli atti ufficiali mediante circolari informative.

Capo III - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27 – Elezione

1. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti all'Art.53 dello Statuto Federale.
2. Per la presentazione delle candidature è valido il sistema di cui all'Art.56 dello Statuto Federale.
3. Per le modalità di elezione e la proclamazione degli eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti si rimanda all'Art.29 dello Statuto.

Art. 28 - Funzionamento e competenze

1. Per il funzionamento e le competenze si rinvia agli Art.li 29, 30 e 31 dello Statuto Federale.

TITOLO TERZO

ORGANI PERIFERICI

Capo I - Assemblea Regionale e Provinciale

Art. 29 – Funzionamento

1. Le attribuzioni, la composizione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale o Provinciale nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli affiliati sono regolati dalle norme statutarie.
2. La data di convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Federale nei termini di cui alle relative disposizioni statutarie.

Capo II – Presidente del Comitato Regionale o Provinciale

Art. 30 - Elezione Presidente e membri dei Comitati Regionali e Provinciali

1. Le candidature per l'elezione del Presidente Regionale e Provinciale e dei membri dei Comitati Regionali e Provinciali debbono essere presentate nei termini e con le modalità previste dall'Art.43 del presente Regolamento.
2. All'Assemblea elettiva del Presidente e dei membri del Comitato Regionale e Provinciale partecipano i rappresentanti degli Affiliati aventi diritto a voto, secondo le modalità esposte negli Art.33 comma 1 e Art.39 comma 1 dello Statuto Federale.
3. Al termine della carica Federale qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale e Provinciale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, documenti e beni di appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 31 - Direzione, Funzionamento del Comitato Regionale o Provinciale

1. Il Comitato Regionale e Provinciale è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci, per la validità delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza semplice in caso in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Per tutta l'attività amministrativa il Comitato Regionale e Provinciale dovrà attenersi alle direttive emanate dal Consiglio Federale.
4. Il Comitato Regionale e Provinciale:
 - a. vigila nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati e degli affiliati;
 - b. cura che le Associazioni nell'ambito della Regione e Provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - c. coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
 - d. tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati della Regione e della Provincia;
 - e. indice e organizza le assemblee per le rispettive elezioni dei Consiglieri in quota atleti e in quota allenatori alle Assemblee dei vari organi statuari;
 - f. collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione o nella Provincia;
 - g. trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità le deliberazioni dell'Assemblea relative all'elezione dei propri organi;
 - h. osserva ed applica le norme federali; attua per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.C.S.F. le deliberazioni e decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
 - i. assolve i compiti stabiliti negli Art.36 comma 4 e Art.42 comma 4 dello Statuto Federale.
5. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
6. Delle riunioni viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
7. Il Comitato nella prima riunione elegge tra i sui membri il Vice Presidente cui sono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento relative al Vice Presidente Federale.
8. Funge da Segretario un tesserato FICSF appartenente alla Regione o alla Provincia del Comitato in oggetto, su proposta del Presidente.
9. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

10. La sede del Comitato Regionale o Provinciale è nella città capoluogo di regione o capoluogo di provincia salvo deroga del Consiglio Federale su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 32 – Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali e Provinciali

1. Il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli organi.
2. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Federale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Se la istituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 33 - Delegato Regionale e Provinciale

1. La nomina e la durata della Carica Federale del Delegato Regionale e Provinciale sono stabiliti nell'Art.37 e Art.43 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale e Provinciale:
 - a. contribuire, nell'ambito della sua regione/provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Società ed Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione/provincia;
 - c. intervenire nell'interesse della F.I.C.S.F. e degli affiliati, presso l'Organizzazione Periferica del C.O.N.I. e le Autorità locali;
 - d. osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle emanate dal C.O.N.I.;
 - e. predisporre per il Consiglio Federale annualmente una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato come previsto dagli Art.37 e Art.43 dello Statuto Federale.

Titolo Quarto

Altri Organismi

Capo I - Segretario Federale

Art.34 - Il Segretario Federale

1. La Segreteria è retta dal Segretario,
2. La Segreteria svolge la sua funzione ai sensi dell'Art.49 dello Statuto Federale, allo scopo di dare esecuzione alle deliberazioni di tutti gli Organi Federali centrali ad eccezione del Collegio dei revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
3. Il Segretario comunica al C.F. il nominativo del suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Dirige gli uffici della Federazione del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Consiglio Federale. Tiene la corrispondenza e controfirma gli atti Federali, tiene gli elenchi e gli schedari previsti nel presente regolamento e li aggiorna, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco generale degli atleti. Compila la classifica dell'attività agonistica delle Società affiliate.

Art. 35 - La Consulta Composizione e Convocazione

1. Per le modalità di composizione valgono le disposizioni indicate nell'art. 52 dello Statuto Federale. La convocazione dovrà essere diramata a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima e dovrà contenere l'Ordine del Giorno, il luogo la data e l'ora della riunione.

2. Eventuali argomenti da includere nell'O. d. g. dovranno essere inviati alla Segreteria Federale a mezzo lettera o Fax entro 5 giorni dalla convocazione.
3. La riunione avrà validità con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare.
4. Le proposte da inviare al Consiglio Federale saranno assunte a maggioranza dei presenti.

Capo II – Commissioni

Art. 36 - Commissione Medica Federale

1. La composizione e il funzionamento della Commissione Medico Federale, sono regolati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I..

Art. 37 - Commissione Antidoping

1. La composizione e le competenze della Commissione Federale Antidoping sono demandate All'Appendice delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 38 - Commissione Tecnica Organizzativa di specialità e suoi compiti

1. La Commissione Tecnica Organizzativa è nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente e da almeno un membro per ogni specialità. Ha i compiti previsti dall'art. 50 dello Statuto.
2. In particolare propone corsi di specializzazione ed aggiornamento per allenatori per il conseguimento del titolo, come predisposto dal Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi:
 - a. Allenatore primo livello; allenatore generico (corso tecnico di base a livello locale);
 - b. Allenatore secondo livello; allenatore giovanile responsabile societario del settore giovanile e agonistico corso tecnico di base regionale e corso multimediale CAS;
 - c. Allenatore terzo livello; allenatore agonista, responsabile tecnico di società;
 - d. Tecnico Federale.;
 - e. Propone eventuali modifiche ai Regolamenti tecnici, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;
 - f. I corsi di formazione e aggiornamento dei tecnici sono predisposti dalla Federazione attraverso un Regolamento da sottoporre all'approvazione ai fini sportivi del C.O.N.I..
3. Controlla e punziona le imbarcazioni di nuova costruzione e controlla ed effettua controlli sulle imbarcazioni e remi usati.
4. Formula pareri sull'efficienza dei campi di regata.

Art. 39- Commissione Tecnica Arbitrale e suoi compiti

1. La Commissione Tecnica Arbitrale è composta da un Presidente nominato dal Consiglio Federale e da due membri, eletti in base all'Art.51 dello Statuto. Essa è preposta all'inquadramento, alla preparazione e alla designazione dei Giudici Arbitri: i suoi compiti sono disciplinati dall'art. 9 del Regolamento Arbitrale sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 40 Commissione Federale Atleti

1. La composizione della Commissione Federale Atleti è regolata dall'apposito regolamento sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO QUINTO

CARICHE FEDERALI

Capo I - Requisiti per ricoprire cariche federali

Art. 41 – Requisiti

1. I requisiti per ricoprire cariche Federali sono regolamentati dall'Art.53 dello Statuto Federale.

Art. 42– Incompatibilità

1. Le incompatibilità sono regolamentate dall'Art.54 dello Statuto Federale.

Art. 43- Candidature e Compilazione delle liste

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'Articolo 56 dello Statuto.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
3. Il Segretario Federale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
4. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
5. Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
6. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
7. Non possono esprimersi preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere.
8. Per l'elezione del Presidente Federale, regionale e provinciale è richiesta la maggioranza assoluta, dei voti presenti per le successive rielezioni si farà riferimento all'Art. 22 comma 11 dello Statuto Federale. Per le cariche Federale saranno eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
9. A parità di voti fra due o più candidati si procederà a ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si procederà a ballottaggi successivi.
10. In caso di ricorso avverso l'ammissibilità e/o rielezione di una candidatura l'interessato avrà 5 (cinque) giorni di tempo per presentare tramite raccomandata a/r anticipata via mail o fax. il ricorso al Consiglio Federale il quale avrà 3 (tre) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per approvare o respingere il ricorso.

Art. 44 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale ai sensi dello Statuto del CONI.